

Sentenza n. 1301/2023 pubbl. il 18/08/2023

RG n. 1130/2021

Repert. n. 1698/2023 del 18/08/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro	Presidente
dott.ssa Song Damiani	Giudice relatore
dott.ssa Alessia Dattilo	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1130/2021 R.G.

TRA

SMORTO Gioacchino, rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Leuzzi, giusta procura allegata all'atto introduttivo

- Attore -

E

CASTORE SPL S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Antonio Crocé, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- Convenuta -

OGGETTO: pagamento indennità di carica quale componente del Consiglio d'Amministrazione.



Sentenza n. 1301/2023 pubbl. il 18/08/2023

RG n. 1130/2021

Repert. n. 1698/2023 del 18/08/2023

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 2.5.2023, le parti hanno precisato le proprie conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Gioacchino Smorto ha convenuto innanzi all'intestata Sezione Specializzata in materia d'impresa la Castore SPL s.r.l., società interamente partecipata dal Comune di Reggio Calabria, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di carica quale componente del Consiglio d'amministrazione della Società convenuta dal 18 luglio 2017 fino al 12 luglio 2018 nonché l'indennità di carica quale Responsabile della prevenzione della corruzione per il medesimo periodo.

A sostegno della propria domanda, il dott. Gioacchino Smorto ha dedotto di aver ricoperto le suindicate cariche senza percepire alcun emolumento e, sulla base delle previsioni di cui all'art. 1, commi 725-727, Legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), ha chiesto che gli fosse liquidato un compenso pari al 60% del compenso previsto per il Sindaco del Comune di Reggio Calabria (ente locale controllante) nella misura di € 15.000 e per l'altra carica di responsabile della prevenzione della corruzione ha chiesto che l'ammontare della relativa indennità venisse determinata mediante CTU.

Con comparsa depositata il 6.09.2021, si è costituita la Castore SPL s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, contestando gli assunti dell'attore, ritenuti infondati in fatto e in diritto, e chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di compiere atti di istruzione, il Giudice istruttore ha fatto precisare le conclusioni all'udienza del 2.03.2023 ha rimesso la decisione al Collegio, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

*** **

Innanzitutto, si deve rilevare che, essendo la CASTORE SPL S.r.l. una società *in house* del Comune di Reggio Calabria, costituita dal citato Ente locale, in data 05/08/2015, per la gestione dei servizi pubblici locali, la normativa richiamata dall'attore, prevista dai commi 725-727 della Legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), non è più in vigore in quanto detti commi sono stati abrogati dall'art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo Unico Società Partecipate – TUSP), tramite il quale il Legislatore ha attuato la delega che il Parlamento gli aveva conferito per “assicurare la chiarezza della disciplina, la



Sentenza n. 1301/2023 pubbl. il 18/08/2023

RG n. 1130/2021

Repert. n. 1698/2023 del 18/08/2023

semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza” mediante la “razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità” e la “ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche” (art. 18, L. n. 124/2015).

Attualmente, la disciplina dei compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico si rinviene nell’art. 11, D.Lgs. n. 175/2016, che contiene una norma a regime, al comma 6 (che prevede degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società cui corrisponderebbero limiti massimi di compenso), e una transitoria, al comma 7 secondo cui “fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all’art. 4 comma 4, secondo periodo, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, e al decreto del ministero dell’Economia del 24 dicembre 2013, n. 166”.

Con successivo dpcm 23 agosto 2022, n. 143 è stato emanato il “Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 22 settembre 2022, in vigore dal 7 ottobre 2022, secondo cui detti emolumenti di amministratori e controllori degli altri enti pubblici dovranno essere calcolati sulla base della dimensione dell’ente e terranno conto del patrimonio netto, dell’attivo di bilancio, delle spese del personale e del valore della produzione.

Ciò premesso, si rileva che, nell’atto costitutivo della CASTORE SPL s.r.l., contenente la nomina del primo C.d.A., non era stato previsto alcun compenso per gli amministratori (v. all. 2 comparsa Castore spl s.r.l.).

Invero, l’art. 13, comma 7, dello Statuto stabilisce che: “*Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso, determinato annualmente in via anticipata con decisione dei soci, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società*”.

Lo Statuto della CASTORE subordina quindi il riconoscimento di un eventuale compenso agli amministratori alla votazione positiva da parte dell’assemblea, escludendo



Sentenza n. 1301/2023 pubbl. il 18/08/2023

RG n. 1130/2021

Repert. n. 1698/2023 del 18/08/2023

l'esistenza di un "diritto" degli amministratori, ma sancendone la natura del tutto eventuale e discrezionale. Si tratta di disposizione pienamente legittima *ex lege*, così come confermato dalla giurisprudenza, che ha sottolineato che il diritto al compenso degli amministratori è disponibile e può essere derogato.

Sul punto, si osserva che il compenso dell'amministratore costituisce materia del tutto disponibile e subordinata alle disposizioni statutarie, ai sensi degli artt. 2377 comma 1, 2479 ter, ult. comma, c.c.. Pertanto, può affermarsi che, nel rapporto interno con l'amministratore e sul piano contrattuale, le scelte negoziali per conto della società sono assunte ed espresse dai soci, ai quali spetta *ex lege* il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne, eventualmente, il compenso. Da tali previsioni non può quindi in alcun modo desumersi il carattere inderogabilmente oneroso della prestazione dell'amministratore, non costituendo l'onerosità un requisito indispensabile della stessa.

Inoltre, il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni.

Ne consegue che, al fine di individuare le modalità di regolamentazione del rapporto con l'amministratore, occorre fare riferimento a quegli atti attraverso i quali, nell'ambito dell'organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci con particolare riferimento al rapporto di amministrazione. In teoria, sono configurabili quattro alternative, in quanto lo statuto societario può prevedere: a) di attribuire agli amministratori un diritto al compenso; b) di subordinare il diritto al compenso all'assunzione di apposita delibera dell'assemblea; c) di escludere il diritto al compenso e stabilire, dunque, la gratuità dell'incarico; d) non prevedere nulla al riguardo.

Tal ché, se lo statuto subordina il compenso dell'amministratore alla presenza di una specifica delibera assembleare, e tale delibera non viene adottata, nulla è dovuto a chi ricopra quella carica, in forza della vigenza di una regola statutaria di gratuità.

Ovviamente, a fronte della gratuità dell'incarico, l'amministratore ben potrebbe non accettare la conclusione del contratto e, quindi, rifiutare la nomina oppure, ove l'abbia già accettata, estinguere anticipatamente il rapporto, rassegnando le proprie dimissioni (cfr.



Sentenza n. 1301/2023 pubbl. il 18/08/2023

RG n. 1130/2021

Repert. n. 1698/2023 del 18/08/2023

Tribunale Milano- Sezione impresa – sentenza del 3/11/2021 su www.giurisprudenzadelleimprese.it).

Nella fattispecie in esame, oltre alla su richiamata previsione statutaria, si rileva che nell'atto di nomina del dott. Smorto da parte del Cda in data 18.07.2017 non v'è alcun riconoscimento di compenso in favore dell'attore, né in sede di ratifica della nomina da parte dell'assemblea ordinaria del 27/07/2017 (All. 4). In entrambe le delibere, non si rinviene alcuna determinazione del compenso del ricorrente, né tantomeno il dott. Smorto ne ha fatto richiesta, ovvero ha subordinato la propria accettazione al riconoscimento di un compenso.

Inoltre, proprio in ossequio a quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, il socio unico della CASTORE, in occasione dell'assemblea ordinaria del 17/03/2016, ha espressamente stabilito di riconoscere un compenso solo all'Amministratore Delegato ed al Collegio sindacale, escludendo qualsivoglia compenso in favore dei componenti del C.d.A. (cfr. all. 9 comparsa Castore).

Infine, si deve rilevare che, all'epoca in cui l'attore ha ricoperto le cariche per cui chiede il riconoscimento di un compenso, la società era sostanzialmente inattiva poiché non erano stati ancora firmati i disciplinari di conferimento incarico ed ha iniziato ad operare solo a partire dal mese di ottobre 2018 (la prima fattura risale infatti al mese di novembre 2018) e il bilancio relativo al 2017 è stato chiuso in perdita (v. all. n. 5, 6 e 7 comparsa Castore).

Le medesime argomentazioni svolte in ordine alla insussistenza del diritto a percepire l'indennità quale componente del CDA possono ripetersi per l'indennità richiesta quale Responsabile per la prevenzione della corruzione: mancata previsione dell'emolumento in sede di conferimento dell'incarico e sostanziale inattività della Castore.

Sotto tale profilo, la convenuta ha evidenziato inoltre che il dott. Smorto è stato nominato nel 2017, mentre il "Piano Triennale 2016-2018" è stato predisposto dal Dott. Marino, cui lo Smorto è subentrato, quale membro del C.d.A.. In realtà, tra i documenti allegati dall'attore, si rinviene una "relazione anno 2017", priva di firma e di approvazione.

Per quanto sinora esposto, si respinge la domanda avanzata da Gioacchino Smorto nei confronti della Castore spl s.r.l..

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, valore indeterminabile da 26.001 ad



Sentenza n. 1301/2023 pubbl. il 18/08/2023

RG n. 1130/2021

Repert. n. 1698/2023 del 18/08/2023

€ 52.000, con dimidiazione della fase di trattazione e istruttoria, poiché quest'ultima si è svolta in forma documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- respinge la domanda proposta da Gioacchino Smorto nei confronti della Castore SPL s.r.l. per il riconoscimento di una indennità di carica sia quale componente del CDA che quale Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- condanna Gioacchino Smorto alla rifusione delle spese di lite in favore della Castore SPL s.r.l., che si liquidano in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura prevista dalla normativa vigente.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 luglio 2023

Il Giudice estensore

dott.ssa Song Damiani

Il Presidente

dott.ssa Maria Concetta Belcastro

